

COMITATO DEI PROLIFE INSIEME

*PER LA DIFESA DELLA VITA DAL CONCEPIMENTO AL SUO TERMINE NATURALE
E PER IL SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA FONDATA SUL MATRIMONIO TRA UOMO E DONNA*

Art. 1 - Costituzione

È costituito un Comitato denominato COMITATO DEI PRO-LIFE INSIEME.

Il Comitato ha sede a Varese, in via Dandolo n. 6, presso il Movimento e Centro di aiuto alla Vita di Varese.

Fanno parte del Comitato gli Enti, le Associazioni e tutte le persone fisiche e giuridiche che condividono i principi ispiratori e che saranno ammesse ai sensi dell'Art. 18 del presente Statuto.

Il Comitato curerà le iniziative culturali e di comunicazione per il conseguimento degli obiettivi prefissati e la raccolta dei fondi necessari per conseguire lo scopo.

Art. 2 - Scopo

Il Comitato ha, senza fini di lucro, lo scopo primario di difendere il valore e l'intangibilità della vita umana, dal suo concepimento alla conclusione naturale, e di rendere culturalmente inconcepibili:

- l'aborto, combattendo la diffusa mentalità abortiva esistente nella nostra società;
- la produzione dell'uomo tramite le tecniche di fecondazione extracorporea e la gestazione per altri (cosiddetto "utero in affitto");
- l'eutanasia e il suicidio assistito e ogni eventuale altra pratica ad essi riconducibili.

A tal fine, il Comitato promuove e favorisce, attraverso testate giornalistiche, piattaforme social e tutti i mezzi di comunicazione noti:

- la produzione di documenti culturali e/o la diffusione di informazioni scientifiche corrette e di riflessioni bioetiche inerenti alla vita sin dal suo inizio e fino alla sua conclusione naturale;
- la diffusione di documenti e materiale informativo, prodotto anche da altre realtà, inerenti agli obiettivi del Comitato stesso;
- la realizzazione di pubblicazioni ed eventi inerenti alla vita fin dal suo inizio, alla difesa del concepito, alla promozione del ruolo privilegiato della donna in gravidanza, al valore sociale della maternità, al ruolo fondamentale del padre, alla insostituibilità della famiglia naturale basata sul matrimonio.

Il Comitato cura che l'azione comune delle Associazioni pro-life sia armoniosa nel suo agire. Il Comitato curerà che i fondi ad esso erogati siano destinati a tali esclusivi fini, secondo i più rigorosi criteri di trasparenza e di correttezza. Per il perseguimento di tali scopi il Comitato potrà compiere operazioni mobiliari, finanziarie e bancarie, nonché quelle di altra natura che saranno a tal fine ritenute utili o necessarie.

Art. 3 - Raccolta di fondi

Il Comitato provvede alla raccolta dei fondi necessari per il perseguimento dello scopo di cui al precedente Art. 2, nella forma di contributi di Enti pubblici e privati e di sottoscrizioni in genere, pubbliche e private. Le somme concesse al Comitato non sono ripetibili e saranno versate sul c/c

intestato al Comitato stesso. I componenti sono tenuti al versamento della quota annuale, nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo.

Art. 4 - Patrimonio

Il patrimonio del Comitato è composto da quanto versato, a qualsivoglia titolo, dai suoi componenti, accresciuto nel corso del tempo dalle somme raccolte da altri soggetti pubblici o privati, ricevute ed incassate a norma del presente Statuto.

Art. 5 - Organi

Sono Organi del Comitato:

- l'Assemblea;
- il Presidente Onorario;
- il Presidente e due Vicepresidenti;
- il Consiglio Direttivo;
- il Segretario;
- il Revisore dei Conti;
- il Tesoriere.

Art. 6 - L'Assemblea

L'Assemblea è composta da tutti i componenti del Comitato e dalle Associazioni rappresentate, intervenuti all'Atto costitutivo ovvero successivamente ammessi secondo quanto disposto dal presente Statuto.

L'Assemblea delibera sulle seguenti materie:

- determinazione delle linee generali dell'attività del Comitato;
- nomina, revoca e sostituzione del Presidente, dei componenti il Consiglio Direttivo e del Revisore dei conti;
- approvazione del bilancio annuale, preventivo e consuntivo;
- modifiche del presente Statuto;
- scioglimento e liquidazione del Comitato, nomina e poteri dei liquidatori;
- ogni deliberazione attinente al perseguimento dello scopo del Comitato sottoposta al suo esame dal Consiglio Direttivo.

Art. 7 - Funzionamento dell'Assemblea

L'Assemblea, in presenza o a distanza, è convocata dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente più anziano di età, a mezzo e-mail o messaggio Whatsapp spedito almeno sette (7) giorni prima di quello fissato per l'assemblea, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della prima e seconda convocazione e degli argomenti all'ordine del giorno.

L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno e, in ogni caso, quando richiesto da almeno tre (3) componenti del Consiglio Direttivo o da un quarto dei componenti del Comitato. Hanno diritto di partecipare personalmente, o a mezzo di delega scritta (massimo due deleghe per esponente di associazione) tutti i componenti del Comitato che, qualora siano persone giuridiche di diritto pubblico o privato, interverranno a mezzo del legale rappresentante o di un suo delegato, munito di delega scritta. Ogni componente del Comitato e ogni Associazione hanno diritto ad un voto.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione qualora siano presenti, direttamente o per delega, metà più uno dei componenti. In seconda convocazione, l'Assemblea è valida qualunque sia il numero degli intervenuti, personalmente o per delega. L'Assemblea delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno metà più uno dei partecipanti, personalmente o per delega.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente più anziano di età o, in sua assenza, dal secondo Vicepresidente. In mancanza, da un componente presente nominato dall'Assemblea.

L'Assemblea provvede a nominare, per ciascuna sessione, un Segretario, anche esterno al Comitato, che provvederà alla redazione del verbale assembleare, poi sottoscritto dal medesimo e dal Presidente dell'Assemblea stessa.

Art. 8 - Il Presidente Onorario, il Presidente e i Vicepresidenti

Il Presidente Onorario resta in carica per tutta la durata del Comitato, salvo dimissioni o revoca.

Il Presidente ha la rappresentanza legale del Comitato di fronte ai terzi ed in giudizio, con tutti i poteri, nessuno escluso, che da tale rappresentanza legale derivano.

Il Presidente ha i poteri conferitigli dall'Assemblea. Egli è componente di diritto, insieme ai Vicepresidenti, del Consiglio Direttivo, le cui riunioni presiede.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono ricoperte dal Vicepresidente più anziano di età, con delega di firma, sino alla cessazione dell'assenza o dell'impedimento o alla nomina di un nuovo Presidente da parte dell'Assemblea.

La rappresentanza del Comitato spetta al Presidente e al Vicepresidente anziano o, in sua assenza, al secondo vicepresidente in modo disgiunto.

Art. 9 - Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente Onorario, dal Presidente, dal Tesoriere, dal Segretario e da sette a undici (7 a 11) componenti eletti dall'Assemblea. Tra questi, il Consiglio Direttivo nomina due Vicepresidenti e il Segretario.

I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica per tre anni, salvo dimissioni.

Il Consiglio Direttivo è convocato in presenza o a distanza dal Presidente del Comitato o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente più anziano di età, a mezzo e-mail o Whatsapp spedita almeno sette (7) giorni prima di quello fissato per la riunione, contenente l'indicazione del giorno e dell'ora della convocazione e degli argomenti all'ordine del giorno.

Il Consiglio Direttivo è altresì convocato quando lo richiedano per iscritto almeno tre (3) componenti del Consiglio medesimo.

Il Consiglio Direttivo è validamente riunito quando vi partecipa la maggioranza dei suoi componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei partecipanti.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo può partecipare il Revisore dei conti. Delle riunioni del Consiglio Direttivo vengono redatti i verbali a cura del Segretario, o da altro soggetto designato dal Consiglio stesso.

Art. 10 - Competenze del Consiglio Direttivo

Al Consiglio Direttivo, in conformità al presente Statuto e alle direttive emanate dall'Assemblea, compete:

- in via esclusiva, previamente autorizzato dal Presidente e/o dal Vicepresidente, qualsiasi attività rivolta a rendere nota, a mezzo stampa o tramite canali televisivi o social ovvero informatici, l'attività del Comitato stesso ovvero qualsiasi commento, risposta, osservazione o informativa avente ad oggetto l'attività e gli obiettivi propri al Comitato;
- la predisposizione del piano realizzativo delle iniziative;
- l'amministrazione del patrimonio e la raccolta dei fondi;
- l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea;
- la presentazione all'Assemblea delle proposte di bilancio preventivo e consuntivo e di ogni altro atto utile o necessario per il perseguimento dello scopo;
- la negoziazione di tutti gli atti e contratti, di contenuto patrimoniale e non, necessari od utili per il funzionamento del Comitato e per il perseguimento dello scopo;
- l'attribuzione dei poteri al Presidente ed ai Vicepresidenti;
- l'espletamento di tutte le attività, di ordinaria e straordinaria amministrazione, necessarie od utili per il perseguimento dello scopo del Comitato;
- l'ammissione e l'esclusione dei componenti.

Art. 11 - Il Segretario

Il Consiglio Direttivo nomina il proprio interno un Segretario, a cui assegna specifiche funzioni.

Il Segretario partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo, ne redige i verbali, cura la redazione delle scritture contabili e fiscali e la tenuta di tutta la documentazione amministrativa del Comitato.

Art. 12 - Dipartimenti

Su proposta del Presidente o di un componente del Consiglio Direttivo, il Consiglio stesso può deliberare di istituire nel suo ambito dei Dipartimenti, distinti per materie o settori di attività: deliberando con votazione, su proposta dei suddetti, la nomina di un responsabile per ciascuno di essi, col compito di proporre, promuovere e coordinare interventi e curare l'attività, pure di divulgazione esterna, del Comitato, sulle iniziative approvate dal Consiglio, nelle materie di rispettiva competenza. I responsabili eletti restano in carica fino al successivo rinnovo degli organi sociali, salvo rinuncia o revoca da parte del Consiglio Direttivo.

Art. 13 - Il Revisore dei conti

Il Revisore dei conti è eletto dall'Assemblea.

Il Revisore dei conti ha il compito di controllare l'amministrazione del Comitato, di vigilare sull'osservanza dello Statuto e di certificare la regolare tenuta della contabilità e la corretta destinazione dei fondi raccolti.

Il Revisore può partecipare, su invito, alle riunioni del Consiglio Direttivo, delle quali deve essere preavvertito, come previsto dall'Art. 9.

Il Revisore dei conti resta in carica per tre anni, salvo dimissioni o revoca, e non è rieleggibile per più di due mandati consecutivi.

Art. 14 - Gratuità delle cariche

Il Presidente, i Vicepresidenti, i componenti del Consiglio Direttivo e il Revisore dei conti svolgono gratuitamente le loro funzioni.

Art. 15 - Estinzione del Comitato

Il Comitato si estingue per delibera dell'Assemblea. L'eventuale patrimonio residuo dovrà essere devoluto alle Monache dell'Adorazione Perpetua in Pietrarubbia (Pesaro-Urbino).

Art. 16 - Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario del Comitato, che ha inizio contestualmente alla costituzione dello stesso, si chiuderà al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 17 - Recesso ed esclusione dal Comitato

L'esclusione di un componente dal Comitato dovrà essere deliberata a maggioranza dal Consiglio Direttivo e potrà avvenire solo per gravi e comprovati motivi o in ogni caso dopo il mancato pagamento di due quote sociali annuali.

Ogni componente può recedere dal Comitato comunicandolo per iscritto al Consiglio Direttivo; il recesso ha effetto immediato.

Ai casi di recesso ed esclusione si applica, in quanto compatibile, il disposto dell'Art. 24 del Codice civile.

Art. 18 - Ammissione di nuovi componenti del Comitato

Il Consiglio Direttivo ammette nuovi componenti nel Comitato con la maggioranza pari alla metà più uno dei votanti.

L'ammissione si perfeziona con l'adesione e l'accettazione del presente Statuto effettuata per iscritto dai richiedenti e con il pagamento della quota sociale.

Art. 19 - Disposizione finale

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle norme di legge vigenti in materia.